



COMUNE DI BIBBIANO

# AVVISO PUBBLICO

## FONDO AFFITTO

## COVID 2020

## CONTRIBUTI DIRETTI

RICHIAMATE:

- la Deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n.602/2020 “Fondo Regionale per l’accesso all’abitazione in locazione di cui agli artt. 38 e 39 della L.R. 24/2001” – Anno 2020 – **Intervento 1 – Contributi Diretti**”;
- la Deliberazione di Giunta del Comune di Bibbiano n.... del ...;

è indetto un avviso pubblico finalizzato alla concessione di contributi economici in favore di conduttori di alloggi per il sostegno dei canoni di locazione, dal 16/11/2020 alle ore 12:00 del 30/11/2020 secondo le modalità di seguito riportate:

### 1. DESTINATARI E REQUISITI

Sono ammessi al contributo i nuclei famigliari ISEE in possesso dei seguenti requisiti sia al momento della **presentazione della domanda che della chiusura del bando**:

#### A) Cittadinanza

**A.1) Cittadinanza italiana oppure**

**A.2) Cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea oppure**

**A.3) Cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione europea: per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno annuale o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex DLgs n.286/98 s.m.i.)**

*Nota bene:* Ai sensi dell’art. 41, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286 “*Testo Unico coordinato sull’immigrazione*” e successive modifiche, sono ammissibili al contributo le domande di cittadini stranieri titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno. In caso di permesso di soggiorno o carta di soggiorno scaduti è ammissibile la domanda di contributo qualora sia stata presentata istanza di rinnovo del permesso; prima dell’erogazione del contributo si provvederà ad accertare l’avvenuto rinnovo da parte della Questura.

#### B) Residenza

**Residenza anagrafica nel Comune di Bibbiano nonché nell’alloggio oggetto del contratto di locazione o dell’assegnazione**

### **C) Titolarità di contratto per un alloggio ad uso abitativo**

**C.1) Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo, per un alloggio sito nel Comune di Bibbiano** (con esclusione delle categorie catastali A1, A8, A9), redatto ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate.

**Nota bene:** Si rammenta che:

- i contratti di locazione secondo l'ordinamento vigente possono essere stipulati ai sensi della legge n.431/98 e del codice civile, ivi compresi contratti in locazione permanente e di edilizia agevolata convenzionata;

- ai sensi dell'art.1, comma 4, della Legge n. 431/98, a decorrere dalla data di entrata in vigore della suddetta legge, per la stipulazione di validi contratti di locazione è richiesta la forma scritta. Ai sensi del DPR n. 131 del 30/04/1986 e successive modifiche, sono comunque soggetti ad imposta di Registro i contratti verbali eventualmente stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della Legge n. 431/98 e tacitamente rinnovati, che possono essere presentati ai fini del presente bando.

**C.2) Titolarità di un contratto d'assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa a proprietà indivisa, nel Comune di Bibbiano, con esclusione della clausola della proprietà differita.** La sussistenza della predetta condizione deve essere certificata dal rappresentante legale della Cooperativa assegnante.

### **D) Situazione economica per la presentazione della domanda**

**VALORE ISEE** ordinario oppure corrente per l'anno 2020 non superiore a € 35.000,00.

Si specifica che in assenza dell'Attestazione ISEE valida entro la data di scadenza del presente Bando (30/11/2020) è possibile presentare DSU valida oppure ricevuta di appuntamento presso gli Enti Autorizzati alla predisposizione della nuova DSU. **L'attestazione ISEE va comunque presentata entro il 10.12.2020**

### **E) Riduzione reddituale per richiedenti con attestazioni ISEE da 3.001,00 a 35.000,00 €**

Il requisito della riduzione del reddito non è richiesto a coloro che presentano un valore ISEE compreso tra 0 e 3.000,00 €.

I richiedenti che presentano un valore ISEE da 3.001,00 a 35.000,00 € devono aver subito una riduzione del reddito familiare, avvenuta nel trimestre marzo-maggio 2020, superiore al 20% rispetto alla media trimestrale del reddito percepito nell'anno 2019 (calcolato secondo la seguente formula: "reddito del nucleo familiare 2019"/12 x 3). Tale riduzione deve essere autocertificata, da un componente del nucleo ISEE, ai sensi del DPR n. 445/2000, e supportata dalla presentazione di adeguata documentazione (buste paga, certificazioni del datore di lavoro, fatture ecc.). Il reddito familiare 2020 è calcolato sulle buste paga o sul fatturato per il periodo indicato.

Il cambiamento della situazione lavorativa deve essersi verificato a partire dal 10/03/2020 (data di entrata in vigore delle disposizioni del DPCM del 09/03/2020 c.d. "Io resto a casa").

La perdita o la diminuzione rilevante del reddito è dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle seguenti motivazioni:

- cessazione o mancato rinnovo del rapporto di lavoro subordinato o atipico (ad esclusione delle risoluzioni consensuale o di quelle avvenute per raggiunti limiti di età);
- cassa integrazione, sospensione o consistente riduzione dell'orario di lavoro per almeno 30 gg.;
- cessazione, sospensione o riduzione di attività libero professionale o di impresa registrata;
- lavoratori o lavoratrici stagionali senza contratti in essere ed in grado di documentare la prestazione lavorativa nel 2019;
- malattia grave o decesso di un componente del nucleo familiare.

Eventuali ulteriori o diverse motivazioni devono comunque essere espressamente riconducibili

all'emergenza COVID-19.

#### **F) Causa di esclusione dal contributo**

**Sono causa di esclusione dal contributo le seguenti condizioni del nucleo familiare ISEE:**

- 1) avere avuto nel medesimo anno la concessione di un contributo del Fondo per l' "emergenza abitativa" derivante dalle deliberazioni della Giunta regionale, n. 817/2012, 1709/2013, n. 1221/2015 e n. 2365/2019;
- 2) avere avuto nel medesimo anno la concessione di un contributo del Fondo per la "morosità incolpevole" di cui all'art. 6, comma 5, del D.L. 31/07/2013, n. 102 convertito con Legge del 28/10/2013, n. 124;
- 3) avere già ricevuto la concessione di un contributo ai sensi della DGR n. 1815/2019 e ai sensi della DGR n. 602/2020 relativamente alla "Quota scorrimento" e alla "linea di intervento 2-rinegoziazione dei canoni"
- 4) essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;
- 5) essere beneficiario del reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza di cui al Decreto Legge n. 4/2019 convertito con modificazioni dalla legge n. 26/2019;
- 6) essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida.

I contributi, di cui al presente bando, sono alternativi e non cumulabili con quelli previsti per la Linea di intervento 2 "Rinegoziazione contratti locazione", di cui alla DGR n. 602/2020.

## **2. INFORMAZIONI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

La **domanda di partecipazione dovrà essere presentata**, in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i., **dal 16 Novembre 2020 ed entro le ore 12.00 del 30 Novembre 2020**. Non sono ammesse deroghe.

La domanda dovrà essere presentata **ESCLUSIVAMENTE:**

via e-mail all'indirizzo [ufficio.protocollo@comune.bibbiano.re.it](mailto:ufficio.protocollo@comune.bibbiano.re.it) (preferibile)

per fax al n. 0522.882354

*oppure*

direttamente all'Ufficio protocollo del Comune di Bibbiano, piazza Damiano Chiesa 2, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00.

**La domanda può essere presentata da un componente il nucleo ISEE, maggiorenne, anche non intestatario del contratto di locazione, purché residente nel medesimo alloggio oggetto del contratto di locazione.**

È ammessa la presentazione di una sola istanza per nucleo familiare. Nel caso di più contratti stipulati nel corso dell'anno, può essere presentata una sola domanda.

I requisiti per l'accesso e la situazione economica del nucleo familiare devono essere comprovati con autocertificazione.

Il contributo è di norma erogato al conduttore ma può essere erogato direttamente anche al locatore. L'opzione tra le due alternative dovrà essere opportunamente scelta in fase di compilazione della domanda fornendo tutti i dati necessari.

**In ogni caso, per ritenersi completa, la domanda dovrà essere obbligatoriamente corredata dalla seguente documentazione:**

- fotocopia non autenticata di un documento d'identità del richiedente (art. 38 DPR n. 445/2000; art. 65 D.lgs. 82/2005)
- fotocopia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o permesso di soggiorno annuale in corso di validità, solo per i cittadini non comunitari;
- fotocopia di valida Attestazione ISEE ai sensi del DPCM n. 159/2013 e s.m.i., e della relativa DSU;
- fotocopia del contratto di locazione riportante: gli estremi dei conduttori, le eventuali cessioni/subentri, proroghe o rinnovi, il canone di locazione, la durata contrattuale e la relativa registrazione;
- documentazione adeguata a dimostrazione della riduzione del reddito (buste paga, certificazioni del datore di lavoro, fatture, ecc.) per i richiedenti con attestazione ISEE tra 3.001,00 e 35.000,00.
- copia dell'ultima ricevuta o bonifico bancario attestante il pagamento del canone di locazione per l'anno 2020 (ottobre 2020);

### **3. CANONE DI LOCAZIONE - ENTITÀ DEL CONTRIBUTO**

Le domande presentate verranno disposte in ordine crescente del valore ISEE del nucleo familiare. **Si procederà all'erogazione solo per quelle domande, che in possesso dei requisiti richiesti, rientrano nell'ammontare delle risorse messe a disposizione.**

In caso valore ISEE uguale, avrà la precedenza prioritariamente il richiedente con il nucleo familiare più numeroso e secondariamente il richiedente con l'incidenza dell'affitto sul valore ISEE più alta.

**Il canone che verrà preso a riferimento sarà quello indicato nel contratto di locazione, comprensivo delle rivalutazioni ISTAT e sarà quello utilizzato per la determinazione dell'importo del contributo**

Il contributo massimo erogabile, comunque, non superiore a € 1.500,00, è pari ad una percentuale su 3 mensilità di canone in relazione al calo di reddito o fatturato registrato, e precisamente:

- calo >20% e <=40%: 40%
- calo >40% e <=70%: 70%
- calo >70%: 100%

I nuclei familiari con valore ISEE da 0,00 a € 3.000,00 possono accedere al contributo senza necessità di dimostrare la diminuzione o la perdita del reddito familiare a causa del Covid-19. L'entità del contributo è pari a 3 mensilità di affitto per un massimo di € 1.500,00. Per questi valori di ISEE il contributo non è parametrato alla percentuale di diminuzione del reddito.

### **4. CONTROLLI**

Il Servizio Sociale Territoriale effettuerà i controlli sulle autocertificazioni per la parte di competenza, ai sensi del DPR n. 445/2000, art. 46, 47, 71 e 72. I controlli saranno eseguiti prima dell'erogazione del contributo.